

T.R.G.A. Trento - Sentenza 13/05/2005 n. 138
legge 109/94 Articoli 10, 20 - Codici 10.1, 20.1

Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 maggio 2004 n. 3297) la portata vincolante delle prescrizioni contenute nel regolamento di gara esige che alle stesse sia data puntuale esecuzione nel corso della procedura senza che in capo all'organo amministrativo, cui compete l'attuazione delle regole stabilite nel bando, residui alcun margine di discrezionalità in ordine al rispetto della disciplina del procedimento. Quindi, qualora il bando commini espressamente l'esclusione dalla gara in conseguenza di determinate prescrizioni, l'Amministrazione è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a dette prescrizioni, restando precluso all'interprete ogni valutazione circa la rilevanza dell'inadempimento, la sua incidenza sulla regolarità della procedura selettiva e la congruità della sanzione contemplata nella *lex specialis*, alla cui osservanza la stessa Amministrazione si è autovincolata al momento del bando". Se è vero, dunque, che le regole fissate negli atti di gara sono vincolanti anche per l'Amministrazione appaltante - che deve applicarle senza poter invocare alcun margine di discrezionalità nella loro attuazione, pena la violazione del principio di tutela della *par condicio* - il provvedimento di esclusione costituisce atto dovuto, in ragione delle precipue finalità della norma di riferimento. Corollario del principio ora delineato è che il potere discrezionale dell'Amministrazione di consentire la regolarizzazione della documentazione non può mai trovare applicazione nell'ipotesi in cui il concorrente abbia omesso di presentare uno dei documenti richiesti dagli atti di gara a pena di esclusione (nella fattispecie, mancanza della dichiarazione richiesta dalla lettera di invito, relativa alla inesistenza di situazioni di controllo ex art. 2359 c.c.).